

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE
TRAGITTI - SOCIETA'
COOPERATIVA ONLUS" IN
SIGLA "COOPERATIVA
SOCIALE TRAGITTI - SOC.
COOP. ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORLI' FO VIA DECIO RAGGI 23
Numero REA: FO - 242343
Codice fiscale: 02128900400
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" al rep. 32762/11221

STATUTO

della "Cooperativa Sociale Tragitti - Società Cooperativa Onlus", in sigla "Cooperativa Sociale Tragitti - Soc. Coop. Onlus".

**TITOLO I
COSTITUZIONE**

Art. 1

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione di: **"Cooperativa Sociale Tragitti - Società Cooperativa Onlus"**, in sigla **"Cooperativa Sociale Tragitti - Soc. Coop. Onlus"**.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 Aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni e integrazioni nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni e integrazioni.

In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la sede e il registro delle imprese presso il quale la cooperativa è registrata, il numero di registrazione e il numero dell'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Forlì all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; la decisione del Consiglio di Amministrazione non dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della assemblea ordinaria dei soci. Spetta invece all'assemblea straordinaria dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi nei modi e nei termini di legge.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

DURATA

La Cooperativa durerà fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

Art. 4

SCOPO

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza

fini di speculazione privata.

Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. Essa opera attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi a favore di soggetti svantaggiati quali persone portatrici di un disagio psichico, di disabilità, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti, persone in difficoltà, anziani in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza, infanzia e minori;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, artigianali, commerciali o di servizi- finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle tipologie di cui al precedente punto a).

La Cooperativa Sociale con la gestione coordinata delle due attività suddette, attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa intende realizzare un ampio percorso formativo allo scopo di perseguire l'obiettivo di integrazione sociale attraverso l'accoglienza, il recupero, la riabilitazione ed il successivo inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di cui al precedente punto a).

L'inserimento dei soci nelle varie attività aziendali sarà disposto anche a scopo di qualificazione professionale con finalità propedeutiche per l'inserimento in attività lavorative esterne.

Tale scopo verrà realizzato dai soci tramite la gestione in forma associata all'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa perseguendo continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci, all'atto dell'ammissione o successivamente, ed in relazione alla attività lavorativa da svolgere, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle disposizioni di legge per le diverse tipologie contrattuali.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, agli organismi periferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché alle altre associazioni di riferimento.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 c.c....

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Art. 5 OGGETTO

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate:

- a) all'assistenza, alla riabilitazione ed al sostegno di persone portatrici di un disagio psichico, di disabilità, tossicodipendenti, carcerati, alcolisti,

persone in difficoltà, anziani in condizioni di autosufficienza e non autosufficienza, infanzia e minori;

- b) all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate appartenenti alle categorie di cui al precedente punto a).

Tali obiettivi si realizzeranno attraverso la gestione di servizi e attività, in proprio o in convenzione con gli Enti pubblici e privati, quali:

- 1) Attività di assistenza sociale quali:

- assunzione di lavoro sulla riabilitazione psico-sociale, assistenziale e di solidarietà sociale, utile al raggiungimento degli scopi sociali, in convenzione con Enti ed Organismi pubblici e privati, comprese attività affini e complementari a favore della comunità e collettività; potrà pertanto partecipare a gare d'appalto, convenzioni e trattative, secondo le vigenti disposizioni per ottenere le varie concessioni in gestione; potrà inoltre promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (Enti Pubblici, Istituti Scolastici pubblici e privati, Associazioni, ecc.), attività di ricerca e corsi di formazione ed aggiornamento professionale su temi inerenti le attività in oggetto;

- animazione ed iniziative ricreative-culturali e turistiche; in tale ambito potrà realizzare centri di appoggio culturale, ricreativo e di sviluppo operativo per giovani con problemi di emarginazione sociale ed a rischio di deviazione;

- recupero e reinserimento di persone socialmente emarginate, gestendo comunità terapeutiche, ed altre simili istituzioni, senza scopo di lucro, per l'accoglimento di soggetti disposti al recupero.

2) Anche al fine di poter permettere un inserimento lavorativo alle persone svantaggiate accolte, ospitate, assistite e/o riabilite la cooperativa potrà svolgere inoltre le seguenti differenti attività in relazione anche alle diverse tipologie di svantaggio:

- attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo sociale ed aventi una valenza prevalentemente terapeutica ed educativa;

- corsi di formazione;

- produzione e commercio di oggetti artistici, di artigianato e di prodotti tipici italiani ed esteri;

- organizzazione di convegni;

- attività di copisteria, stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriali e di distribuzione;

- attività finalizzate alla protezione ed al recupero ambientale; gestione del servizio di cura del verde con l'espletamento di tutte le attività relative;

- servizi di pulizie civili ed industriali di strutture pubbliche e private;

- trasporto di persone anziane, degenti e portatori di disabilità;

- esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni domestiche, lavori di sartoria, di falegnameria, idraulica, metalmeccanica, verniciatura, impianti elettrici;

- istituzione, esercizio e gestione in proprio e/o per conto terzi di qualsiasi altra attività commerciale, artigianale, professionale, produttiva o di consulenza nell'osservanza delle norme vigenti, inerenti i settori sopra indicati.

A questi fini la "COOPERATIVA SOCIALE TRAGITTI – Soc. coop. Onlus." potrà aprire uffici, agenzie e succursali ed assumere rappresentanze nell'ambito dei settori sopra menzionati. La Cooperativa potrà compiere tutti

gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; inoltre l'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci.

La società può acquistare azioni proprie ai sensi dell'art. 2529 c.c. solo attraverso l'utilizzo di dividendi distribuibili e riserve disponibili e comunque nel limite del 10% (dieci per cento) dell'intero capitale sociale.

La cooperativa potrà svolgere per le società controllate e/o collegate consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La cooperativa potrà inoltre, a favore delle partecipate, prestare avalli, ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 – septies del codice civile.

La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La cooperativa si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO III

Art. 6

SOCI COOPERATORI

Il numero dei Soci é illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa o che comunque possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale. Possono inoltre essere soci le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8

novembre 1991, n. 381 per almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa.

L'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere ammessi a soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa e che svolgano una attività effettivamente concorrente con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, senza espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, che terrà conto anche della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Sono soci cooperatori coloro che:

- 1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- 2) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- 3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 4) mettono a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, come definito nell'apposito regolamento interno.

I criteri di ammissione non possono essere discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Art. 7

PROCEDURE DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di attività della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro da instaurare, anche attraverso novazione,

- o da proseguire con la Cooperativa, nel rispetto delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
- c) una dichiarazione dalla quale risulti se è stato o meno condannato con sentenza penale irrevocabile, nonché la dichiarazione dell'esistenza o meno di esercizio in proprio di attività identiche o affini con quelle esercitate dalla cooperativa come specificato all'art. 5.
 - d) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci entro i limiti di legge, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui agli articoli 48 e 49 del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità e i termini per il versamento del capitale sociale, nonché il tipo dell'ulteriore rapporto di lavoro che sarà instaurato, all'atto dell'ammissione o successivamente, con la cooperativa. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori sul libro dei soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce, sottoscrivendo apposito contratto, alla disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo art. 19.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal presente statuto e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, come previsto dall'ulteriore rapporto di lavoro e ferme restando le esigenze

della cooperativa.

Art. 9

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richiama, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 10

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11

RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio cooperatore, il quale risolva o abbia risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale ai sensi dei successivi artt. 48 e 49 del presente statuto.

Riguardo al rapporto sociale, il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato; tuttavia, in caso di recesso da socio cooperatore congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

Art. 12

ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

2. che, senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
3. che non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;
4. che svolga attività in concorrenza agli interessi sociali;
5. che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fatta salva, in questi casi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa, a meno che il socio non abbia manifestato, in modo espresso o per comportamento concludente, il suo disinteresse all'instaurazione del rapporto mutualistico;
6. il cui rapporto di lavoro subordinato sia stato risolto con licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo nonché per motivi disciplinari;
7. il cui rapporto di lavoro autonomo o in qualsiasi altra forma sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento;
8. che si sia dimesso o abbia comunque risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
9. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 senza autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione;
10. che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.
11. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
12. che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altre sedi lavorative;
13. che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati non colposi contro la persona, il patrimonio o la pubblica amministrazione;
14. che in qualunque modo arrechi gravi danni alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e, salva diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui gli articoli 48 e 49 del presente statuto.

Art. 13

PROVVEDIMENTI IN CASO DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata anche a mano, con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata.

Alla deliberazione di recesso e di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione di diritto dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato salva la diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla procedura arbitrale, secondo quanto previsto dagli artt. 48 e 49 del presente Statuto.

I soci che intenderanno reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno promuovere la procedura arbitrale mediante presentazione di apposita istanza scritta, a mezzo raccomandata, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 14

LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 32 (rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92) e 20 (a titolo di ristorno). La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 20 (a titolo di ristorno), può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

I soci receduti o esclusi avranno diritto, altresì, alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate, eventualmente rivalutate nonché aumentate a titolo di ristorno con le modalità previste nel precedente articolo. La liquidazione avverrà entro i 180 giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.

Art. 16

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 anni dalla scadenza del termine di 180 giorni indicato rispettivamente nel precedenti artt.14 e 15.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

Art. 17

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

Art. 18

SOCI VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a euro 25,00 (venticinque/00), né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- indicazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa ed a quale delle attività di questa intende partecipare.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone

comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno trenta giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale tra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

Art. 19

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI

Le tipologie e gli ulteriori rapporti instaurati con i soci, le prestazioni di lavoro, il trattamento economico e normativo applicabile e i relativi effetti sono disciplinati da apposito regolamento ai sensi delle leggi in materia di cooperative di lavoro, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Il regolamento stabilisce inoltre:

- l'assetto organizzativo, aziendale e del lavoro, in relazione anche alle diverse tipologie di rapporti instaurabili con i soci e con il restante personale, dipendente e collaboratore;
- le ragioni in presenza delle quali il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione o la riduzione delle prestazioni lavorative del socio, ed i relativi effetti;
- i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte;
- il programma di mobilità in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Art. 20

RISTORNI

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dall'eventuale apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare la retribuzione complessivamente corrisposta ad ogni socio per il numero di ore effettivamente lavorate in cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. in forma liquida;
2. mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;
3. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L. 31/1/1992 n. 59.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui ai periodi precedenti effettuato dagli amministratori.

Titolo VI

Art. 21

SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ., siano essi persone fisiche, persone giuridiche, altri Enti, società e soggetti diversi.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

In particolare l'aspirante socio finanziatore, anche sovventore, dovrà presentare domanda di ammissione indicando la denominazione, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, il numero delle azioni che intende sottoscrivere nonché l'estratto della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa ed ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nel libro.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento relative ai soci cooperatori.

Art. 22

IMPUTAZIONE A CAPITALE

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art. 29 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Art. 23

TRASFERIBILITA' DEI TITOLI

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.

Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione di titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c..

Art. 24

EMISSIONE DELLE AZIONI E DIRITTI AMMINISTRATIVI

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo articolo 29, lettera e) (patrimonio), ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 25

DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 24.

Qualora sia attribuito, il privilegio può essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore al limite previsto dall'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione di cui all'articolo 24, comma 1, può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, secondo l'ordine dell'art. 51 del presente statuto.

Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa saranno rimborsate tenendo conto delle sole somme effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nonché delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. La deliberazione di emissione delle azioni può stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale, eventualmente rivalutato, e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo; ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa per le quali dovrà essere rimborsata una somma non superiore al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, tenendo conto delle perdite eventualmente gravanti sulle stesse azioni.

Art. 26

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge

59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o, se minore, del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dal precedente art. 25 per l'azione di sovvenzione.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Per quanto non espressamente previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 39 (Assemblea Speciale).

Art. 27

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni dell'art. 39 del presente Statuto.

Art. 28

STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- 1) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- 2) le modalità di circolazione;
- 3) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

4) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 27.

TITOLO VII

Art. 29

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di euro 309,87 (trecentonove virgola ottantasette) sottoscritte dai soci cooperatori, nonché dalle quote sociali, ciascuna del valore nominale non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) sottoscritte dai soci volontari, né superiore ai limiti di legge;
 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);
 3. dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 5 del presente statuto;
 4. dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 32 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili in favore dei soci finanziatori di cui alla precedente lettera a) punto 2 (non cooperatori), formate ai sensi dell'articolo 32;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente attribuite.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per coprire le perdite di esercizio solamente dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili eventualmente presenti in bilancio.

Art. 30

CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazioni dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti (art. 2524 c.c.).

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'art. 2343 c.c.

Art. 31

CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a garanzia né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

La Società ha la facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 32

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nonché della relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e le ragioni delle decisioni assunte per l'ammissione dei nuovi soci cooperatori.

Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori evidenziano separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e documentano la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Nel bilancio si dovranno inserire, tramite apposite voci, i valori dipendenti dai rapporti di scambio mutualistico con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-sexies c.c.

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se esistente, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

2. una quota pari al 3% (tre per cento) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
3. ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ed eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni contemplate dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
4. ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20; fermo restando l'applicazione dell'art. 9, R.D. 12/02/1911 n. 278;
5. ad eventuale remunerazione del capitale sociale dei soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dalle leggi in materia per la sussistenza dei requisiti delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2514 c.c., ragguagliata al capitale effettivamente versato;
6. ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo VI del presente statuto;
- 7 la restante parte a riserva straordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904, ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e f) dell'art. 29 del presente statuto.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

Non possono essere distribuiti utili ai soci se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito le riserve indivisibili utilizzate per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai soci cooperatori quando l'indebitamento della cooperativa superi di quattro volte il suo patrimonio netto.

TITOLO VIII

Art. 33

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione è effettuata dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R., anche a mano, o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 34

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- procede alla nomina degli amministratori all'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al titolo VI e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente al titolo VI e alla relativa delibera di emissione;
- determina la misura degli eventuali compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, o eventualmente un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- determina la misura dei compensi da corrispondere ai sindaci e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti;
- delibera l'erogazione di trattamenti economici ulteriori rispetto a quanto previsto nel regolamento interno ai sensi delle disposizioni di legge;
- delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci operatori ai fini della soluzione della crisi;
- delibera, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- definisce uno o più regolamenti interni per il miglior funzionamento della cooperativa nonché regolamenti sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci operatori, sui relativi criteri, condizioni e modalità e sui trattamenti economici, da approvarsi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria;
- delibera sulla misura della partecipazione che dovrà essere sottoscritta dai soci operatori;
- determina l'eventuale sovrapprezzo di cui all'art. 2528, 2° comma, c.c.;

- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Fssa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 giorni, qualora la Cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, e possibilmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci cooperatori e soci finanziatori con diritto di voto. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 35

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (ivi comprese quelle riguardanti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile), sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre, sull'emissione degli strumenti finanziari di cui al Titolo VI del presente statuto.

Art. 36

MODALITA' DI COSTITUZIONE

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati

Tuttavia, per soppressione delle clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate, l'assemblea

straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega della metà dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti.

Per la trasformazione ex art. 2545-decies l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa; quando i soci sono meno di 50 (cinquanta) la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei 2/3 di essi.

Per le votazioni si procederà normalmente salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, col sistema dell'alzata di mano.

L'Assemblea potrà svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza), se previsto nell'avviso di convocazione, che dovrà indicare anche la modalità di connessione. L'utilizzo di tali mezzi di telecomunicazione è consentito qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea; in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 37

DIRITTO DI VOTO

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci cooperatori, i soci volontari e i soci finanziatori che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci finanziatori dai precedenti articoli 21 e seguenti del presente statuto.

Ogni socio cooperatore o volontario, anche se finanziatore, ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Ciascun socio finanziatore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli da 21 a 28 del presente statuto.

Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da

un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, volontario o finanziatore, anche sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di altri due soci.

I soci finanziatori possono conferire deleghe alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

Art. 38

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vicepresidente o dall'Amministratore più anziano di età.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio e, quando occorrono, due o più scrutatori.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo e deve indicare: la data dell'Assemblea; l'identità e il numero dei soci partecipanti (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti (anche mediante allegato); su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 39

ASSEMBLEA SPECIALE PER I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526 del Codice Civile;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti

finanziari.

L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Art. 40

ASSEMBLEE SEPARATE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 20 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 41

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Tenuto conto di quanto previsto per i soci finanziatori di cui al titolo VI del presente statuto, gli amministratori possono essere scelti tra i soci cooperatori, tra i soci finanziatori, anche sovventori, o loro mandatari in caso di soci finanziatori persone giuridiche e tra i soci volontari; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori potranno essere rieletti.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale (ove nominato), con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale ove nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società, eventualmente entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Art. 42

COMPETENZA E RIUNIONI

Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salvo quanto espressamente demandato dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea e salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori

attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione delle azioni possedute;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;
- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera l'acquisto delle azioni proprie e delle azioni di partecipazione cooperativa della Società nei limiti e alle condizioni di legge;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 di consiglieri o dal collegio sindacale. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Nei casi previsti dall'art. 2365, 2° comma c.c., di cui all'art. 35 del presente statuto, il verbale è redatto da un notaio in applicazione dell'art. 2436 c.c.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di

amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione; in ogni caso la deliberazione deve essere adottata con l'astensione dell'amministratore interessato.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Art. 43

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c. 1 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 44

PRESIDENTE

Il Presidente del consiglio di amministrazione e della cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

Al Presidente, in particolare, competono:

- la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dell'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 45

COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge, di cui all'art. 2543, co. 1, c.c., ovvero qualora l'Assemblea dei Soci deliberi comunque di procedere alla sua

nomina, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art. 46

COMPETENZA E RIUNIONI

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai sensi dell'art. 2404 C.C. le riunioni del Collegio Sindacale potranno svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video conferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Collegio Sindacale a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato esecutivo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo,

i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Art. 47

CONTROLLO CONTABILE

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti della Cooperativa e determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore e la società di revisione, che effettuano la revisione legale dei conti della Cooperativa, devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

1. verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che, in tal caso, dovrà essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

TITOLO IX

Art. 48

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La Cooperativa ed i soci sono obbligati a rimettere ad un Collegio Arbitrale, composto nei modi di cui al successivo articolo 48, la decisione di ogni controversia che dovesse comunque sorgere tra la società e i soci, cooperatori e finanziatori, nonché tra soci fra di loro, in materia di recesso ed esclusione nonché su questioni attinenti all'applicazione, esecuzione ed interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali - sempre che le relative controversie possano formare oggetto di compromesso - o comunque su ogni altra questione attinente, a qualunque titolo, ai rapporti e all'attività sociale.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

In tutti i casi in cui la controversia attenga all'impugnazione di un

provvedimento societario il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere esperito a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della comunicazione o, comunque, di piena conoscenza del provvedimento oggetto del reclamo.

Al suddetto Collegio Arbitrale e sulla base degli stessi criteri e modalità è altresì demandata la risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci e la cooperativa in merito allo svolgimento ed alla risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del Collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

Il ricorso al Collegio Arbitrale non sospende l'efficacia dell'atto impugnato.

Art. 49

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Forlì, il quale provvederà anche alla nomina del Presidente del Collegio.

Ove il soggetto designato non provveda entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata a.r., la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni in materia del D.Lgs. n. 5/2003.

E' necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'approvazione di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 dei soci per l'introduzione o la soppressione delle clausole compromissorie.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Cooperativa.

TITOLO X

Art. 50

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'art. 36 del presente statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 51

MODALITÀ DI RIMBORSO

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione è destinato nell'ordine:

- a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti dell'importo versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge;
- b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori nei limiti della quota versata, eventualmente rivalutata;
- c) al rimborso dei conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'Assemblea dei soci all'atto dell'emissione;
- d) al rimborso del capitale sociale in misura mai superiore a quello effettivamente versato dai soci operatori e dai soci volontari, eventualmente rivalutato, compresi i dividendi eventualmente maturati e le attribuzioni a titolo di ristorno;
- e) rimborso dell'eventuale riserva divisibile in favore dei soci finanziatori, non operatori;
- f) alla devoluzione al Fondo Mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59.

TITOLO XI

Art. 52

DISPOSIZIONI GENERALI

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt. 25 (diritti patrimoniali dei soci finanziatori), 29 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci operatori), 32 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile) e 50 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per il concreto funzionamento della cooperativa il C.d.A. predisporrà Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci. In particolare i rapporti tra la cooperativa ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa stessa ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Possono essere inoltre definiti da apposito regolamento i criteri e le modalità di nomina dell'organo amministrativo e di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori delegati ad eventuali

amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati e la Direzione aziendale.

Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.to Turci Patrizia

F.to Cinzia Brunelli notaio